

**TRIBUNALE DI CUNEO**  
**Il Giudice dell'esecuzione**

Letti gli atti, a scioglimento della riserva che precede,  
sentite le parti, ritenuta la propria competenza,  
vista l'istanza di sospensione della procedura esecutiva avanzata dall'esecutato;

**OSSERVA**

Con contratto a rogito Notaio **OMISSIS** di Savona del 18/12/2009, la **BANCA** ha concesso a **MUTUATARIA** di **OMISSIS** un mutuo ipotecario fondiario dell'importo di € 220.000,00 (v. doc. n. 1 di **CESSIONARIA**). A garanzia delle obbligazioni assunte da **MUTUATARIA**, l'odierno esecutato **OMISSIS** ha concesso alla **BANCA** ipoteca volontaria di primo grado di € 440.000,00 sull'immobile di sua proprietà sito a Ceva, oggetto di esecuzione.

A seguito dell'incorporazione di **BANCA** in **BANCA S.P.A.**, **CESSIONARIA** – **ASSET MANAGEMENT COMPANY S.P.A.** ha acquistato dalla Banca un portafoglio di contratti e crediti, indicati nell'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2/1/2020 (v. doc. n. 2 di **CESSIONARIA**), tra cui è pacificamente incluso quello vantato nei confronti di **MUTUATARIA** e del terzo datore di ipoteca.

L'opponente propone qui l'ormai usuale eccezione di difetto di legittimazione attiva della cessionaria, in questo caso **CESSIONARIA**, sostenendo che quest'ultima non avrebbe provato che il credito le sarebbe stato ceduto dalla Banca.

Al riguardo è noto che, secondo la giurisprudenza ormai costante della Corte di Cassazione, “in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia' (cfr. Cass. n. 31188/2017 e da ultimo n. 21821/2023)” (Cass., Sez. I, ord. 22/4/2024, n. 10860).

Nel caso in esame, l'avviso pubblicato sulla G.U. precisa che:

- sono stati oggetto di cessione: “(a) tutti i Rapporti [che] presentano le seguenti caratteristiche: (i) alla data del 31 dicembre 2018 e alla data del 31 ottobre 2019 i debitori erano classificati come ‘in sofferenza’, ‘inadempienza probabile’ o ‘esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate’; (ii) i debitori non sono banche e/o intermediari finanziari o pubbliche amministrazioni (...); (iv) non sono contratti di leasing né crediti derivanti da contratti di leasing; (v) i Rapporti e/o i debitori non rientrano in una delle seguenti categorie: 1. rapporti rivenienti da crediti di firma non escussi alla data del 1° luglio 2019; 2. Finanziamenti a dipendenti e pensionati del **Gruppo Banca OMISSIS**” (v. doc. n. 2 cit.);

- “l'elenco dei rapporti è stato depositato presso il notaio **OMISSIS**, rep. xxxx racc. xxxx”.

In data 6/9/2024 il Notaio **OMISSIS** ha certificato che “nella copia digitale non modificabile dell'Allegato, menzionato nel contratto di cessione sottoscritto in data 15 novembre 2019 tra ‘**CESSIONARIA - Asset Management Company S.p.A.**’ e ‘**Banca S.p.A - Cassa omissis**, di cui all'atto di deposito ai miei rogiti in data 23 dicembre 2019, rep. n. xxxx/21660, registrato a Milano l 16 gennaio 2020 al n. xxxx serie xx, recante l'elenco dei rapporti ceduti da ‘Banca S.p.A a favore di ‘**CESSIONARIA – Asset Management Company S.p.A**’ (di cui al comunicato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, parte II, n. 1 del 2 gennaio 2020)” sono ricompresi tutti i crediti della Banca verso **MUTUATARIA** e le relative garanzie, contraddistinti dal numero di NDG ex Carige n. xxxxx, tra cui il rapporto avente id “xxxxx”, ossia proprio il mutuo oggetto di causa (v. doc. n. 5 di **CESSIONARIA**). Inoltre, con dichiarazione in data 16/09/2024, la stessa cedente ha confermato che “**CESSIONARIA** (...) giusto contratto di cessione stipulato in data 15 dicembre 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, parte seconda, n. 1 del 02.02.2020, ha acquistato pro-soluto da **Banca S.p.A.** (...) (ora **OMISSIS Banca S.p.A.**) (...) il credito vantato nei confronti di **MUTUATARIA** di **OMISSIS**(...) (codice identificativo cliente numero Ndg **CESSIONARIA** xxxxxxx - Ndg Bper xxxxxx

- Ndg ex Carige xxxxxx) derivante da: rapporto di mutuo n. xxxxx/xxx derivante da atto di mutuo per euro 220.000,00 stipulato in data 18/12/2009 Rep. xxxxx Racc. xxxx a rogito Notaio Dott. **OMISSIS** in Savona” (v. doc. n. 6 di **CESSIONARIA**).

Peraltro, già a novembre 2022 era stata comunicata a **MUTUATARIA** la cessione ad **CESSIONARIA** del credito portato dal mutuo (identificato con il n. di NDG xxxxxxxx), la risoluzione del contratto per inadempimento ed il conferimento dell’incarico di recupero a **SERVICER** e la stessa comunicazione era poi stata effettuata anche all’esecutato Omissis il 24/3/2023 (v. docc. nn. 3 e 4 di **CESSIONARIA**). Risulta quindi *per tabulas* che il mutuo oggetto di causa rientra nel perimetro della cessione, per cui l’eccezione di difetto di legittimazione attiva di **CESSIONARIA** sollevata dall’opponente è infondata. Sostiene quindi l’opponente che il mutuo in oggetto sarebbe inidoneo a costituire valido titolo esecutivo, perché l’obbligo restitutorio non sorgerebbe in via immediata dall’atto pubblico.

Anche tale argomentazione è peraltro del tutto infondata.

A pagina 4 del contratto di mutuo, le parti hanno pattuito che “La somma mutuata (...) viene dal (...) rappresentante della Banca qui all’atto versata alla parte mutuataria suddetta mediante riconsegna della somma mutuata, affinché resti a sua disposizione in un conto provvisorio ad essa intestato, in attesa che sia comprovata la corretta iscrizione dell’ipoteca a garanzia del mutuo e sia giustificata l’assenza di iscrizioni, privilegi o trascrizioni pregiudizievoli. Lo svincolo della somma sopra depositata è altresì subordinato alla produzione di una copia autentica in forma esecutiva del presente contratto e di polizza di assicurazione incendi rilasciata da primaria compagnia di assicurazione, vincolata a favore della banca. Pertanto, la parte mutuataria, nel ricevere detto importo, rilascia alla Banca ampia e definitiva quietanza dell’intera somma mutuata” (v. doc. n. 1 di **CESSIONARIA**).

Ora, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, “Ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l’uscita del denaro dal patrimonio dell’istituto di credito mutuante, e l’acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell’adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali” (Cass. 27/10/2017, n. 25632; Cass. 22/03/2022, n. 9229; Cass. 03/12/2021, n. 38331; Cass. 07/12/2021, n. 38884).

Nel caso in esame, la mutuataria:

a) ha rilasciato quietanza piena della somma erogata dalla Banca, che si è obbligata a restituire in 240 rate, con inizio da una data determinata (31/1/2020);

b) ha riconsegnato alla Banca la somma mutuata che è stata costituita in deposito cauzionale presso la Banca medesima a garanzia dell’adempimento di obblighi accessori (“corretta iscrizione dell’ipoteca a garanzia del mutuo (...), assenza di iscrizioni, privilegi o trascrizioni pregiudizievoli (...), produzione di una copia autentica in forma esecutiva del presente contratto e di polizza di assicurazione incendi).

Tale quadro negoziale è ampiamente diffuso nella prassi bancaria dei mutui fondiari, ove il mutuo si perfeziona per effetto del conseguimento della disponibilità giuridica della somma mutuata da parte del mutuatario, il quale, dopo averne rilasciato quietanza, è legittimato a disporne costituendo il deposito cauzionale (sull’idoneità di questa modalità di perfezionamento del contratto, alternativa alla traditio rei, la giurisprudenza è pacifica da lungo tempo, v. Cass. 12/10/1992, n. 11116);

Inoltre, non è presente alcuna condizione sospensiva relativa all’adempimento dell’obbligazione restitutoria assunta dal mutuatario, nel cui patrimonio il denaro è transitato, per cui la qualificazione del mutuo come “condizionato” è giuridicamente impropria. Il credito della mutuante è, infatti, sorto al momento della stipulazione e sin da allora è assistito dal requisito dell’esigibilità in virtù della pattuizione delle scadenze di ciascun pagamento rateale dovuto dal mutuatario.

Il deposito cauzionale costituisce un negozio collegato al mutuo sul piano funzionale, ma opera secondo termini e modalità che non sospendono il programma di restituzione rateale della somma mutuata.

Invero, l’operazione negoziale che, per ragioni di contenimento delle spese, le parti pongono in essere con la descritta modalità contestuale, potrebbe attuarsi mediante la separata stipulazione per atto pubblico di due contratti, uno di mutuo e uno di deposito cauzionale (o altra forma di garanzia equivalente). In tal caso, non si vede come si potrebbe dubitare della piena e immediata efficacia

esecutiva del titolo costituito dal contratto di mutuo, a prescindere dalle sorti del parallelo deposito cauzionale.

Pertanto, il mutuo oggetto di causa costituisce valido titolo esecutivo.

L'opponente lamenta infine che non sarebbe nota la data di risoluzione del mutuo e il credito azionato sarebbe "indefinito nel quantum", ma tali asserzioni sono smentite dalla documentazione in atti, da cui risulta che la risoluzione del contratto di mutuo è stata comunicata al debitore e nella stessa occasione è stato precisato che il credito ammontava ad "€ 166.534,34 in relazione al mutuo n xxxxxxxx alla data del 15.11.2022, oltre interessi, oneri e competenze maturati e maturandi dalle rispettive scadenze al saldo effettivo" (v. docc. nn. 3 e 4 di **CESSIONARIA**).

Comunque, il piano di ammortamento allegato al contratto espone chiaramente l'ammontare di ciascuna rata per capitale ed interessi (v. doc. n. 1 cit.).

Tutto ciò premesso,

rilevato che, secondo la giurisprudenza, "la sospensione dell'esecuzione prevista dalla norma di cui all'art. 624 c.p.c. nella sua originaria formulazione (che ne individua i presupposti nella pendenza del relativo giudizio di opposizione, nell'esistenza di gravi motivi, nella proposizione della relativa istanza da parte dell'interessato) può invocarsi sulla base presumibile caducazione della pretesa del creditore procedente (per fatti impeditivi, modificativi, estintivi della stessa successivamente al formarsi del titolo esecutivo), ovvero in relazione a questioni di puro diritto..." (così Cass. 09.07.2008, n. 18856; Cass. 09.08.1997, n. 7413);

rilevato quindi che il Giudice dell'esecuzione può disporre la sospensione del processo esecutivo soltanto sulla base di una valutazione prognostica della fondatezza giuridica dell'opposizione, e quindi in presenza del c.d. fumus boni iuris, attesa la natura cautelare del provvedimento di sospensione, così come riconosciuta dalla Suprema Corte nella sentenza resa a Sezioni Unite in data 19.10.2007, n. 21860; ritenuto che, per quanto sopra esposto, le argomentazioni avanzate dall'opponente non sono idonee a supportare, né tantomeno a fondare, un accertamento sommario e/o di verosimiglianza dell'inesistenza della pretesa creditoria della Banca procedente, in quanto alcune sono confutate dalle stesse produzioni avversarie, mentre altre sono prive di fondamento giuridico, deponendo, per contro, per l'infondatezza della domanda sospensiva medesima;

considerato che tale principio appare perfettamente applicabile alla fattispecie in esame, per cui non possono ritenersi sussistenti i gravi motivi richiesti dall'art. 624 c.p.c. per la sospensione della procedura esecutiva in questione;

ritenuto infine che occorre provvedere alla liquidazione delle spese relative alla presente fase di giudizio, da porre a carico dell'opponente soccombente ed a favore dei creditori che si sono costituiti, liquidate secondo i parametri indicati dal DM 147/2022 per i procedimenti cautelari, ma nella misura minima, stante la non complessità delle questioni trattate;

ritenuto pertanto, applicando lo scaglione di valore tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00 (Tab. 10, Procedimenti cautelari), di dover liquidare il compenso del difensore in complessivi euro 4.029,50, oltre accessori e rimborsi di legge (fase di studio: euro 1.125,50; fase introduttiva: euro 601,00; fase di trattazione: euro 1.417,50; fase decisionale: euro 885,50); visto l'art. 624 c.p.c.

respinge

l'istanza di sospensione dell'esecuzione avanzata da **omissis**;

dichiara

tenuti e condanna omissis al pagamento delle spese processuali sostenute da **CESSIONARIA – Asset Management Company s.p.a.** nella presente fase del giudizio, spese che liquida in complessivi euro 4.029,50, oltre IVA, CPA e rimborso spese del 15%;

visto l'art. 616 c.p.c.

ritenuto che il dimezzamento dei termini a comparire previsto dall'art. 616 c.p.c. non è compatibile con le nuove norme processuali introdotte dal D.L.vo 10.10.2022, n. 149;

fissa

il termine perentorio di giorni trenta dalla comunicazione della presente ordinanza per l'inizio del giudizio di merito secondo gli artt. 163 e segg. c.p.c., previa iscrizione a ruolo della causa a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire previsti dal nuovo testo dell'art. 163 bis c.p.c.

Cuneo 04/10/2024

Il Giudice dell'esecuzione dr. Rodolfo Magri

EX PARTE